



Abbr.

COMUNE DI RAGUSA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 656
del 15 SET. 2003

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELL'ANNULLAMENTO DA PARTE DEL TAR DELLA DELIBERA C.C. N° 10 DEL 18.02.1998 RELATIVA A "RIAPPROVAZIONE PROGETTO DI COSTRUZIONE DI UNA SCUOLA ELEMENTARE IN VIA COLAJANNI IN VARIANTE AL P.R.G.".

L'anno duemila du Il giorno quinti alle ore 10,30
del mese di Settembre nel Palazzo di Città e nella consueta sala delle
adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

Presiede la seduta il Sindaco D. Antonino Selvano

Sono presenti i signori Assessori:

1) On. Giorgio Chessa

2) Sig.ra Alessandra Failla

3) Sig.ra Giovanna Di Paola

4) Arch. Giovanni Carfi

5) On. Sen. Giovanni Battaglia

6) Dr. Antonio Di Paola

7) Prof. Carmelo La Porta

8) Sig. Marco Dimartino

	Presenti	Assenti
1)	<i>z</i>	<i>z</i>
2)	<i>z</i>	<i>z</i>
3)	<i>z</i>	<i>z</i>
4)	<i>z</i>	<i>z</i>
5)	<i>z</i>	<i>z</i>
6)	<i>z</i>	<i>z</i>
7)	<i>z</i>	<i>z</i>
8)	<i>z</i>	<i>z</i>

Assiste il Vice Segretario Generale Dott.

Giuseppe Selvano

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato

LA GIUNTA MUNICIPALE

-Vista la proposta, di pari oggetto n. 1392 /Sett. VIII del 15-09-2003

-Visti i pareri favorevoli sulla proposta espressi ai sensi della L.R. 11/12/1991 n.48 e successive modifiche:

- per la regolarità tecnica, dal Responsabile del Servizio;
- per la regolarità contabile dal Responsabile del Servizio di Ragioneria;
- sotto il profilo della legittimità, dal Segretario Generale del Comune;

-Ritenuto di dovere provvedere in merito;

- Visto l'art.15 della L.R. n.44/91 e successive modifiche;

ad unanimità di voti resi nelle forme di legge

DELIBERA

- Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa per farne parte integrante e sostanziale e farla propria.
- Dichiарare, su proposta del Sindaco approvata all'unanimità, il presente provvedimento di immediata esecuzione, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della L.R. n.44/91.

PROPOSTA PARTE INTEGRANTE



COMUNE DI RAGUSA

SETTORE	VIII

Prot. n. 1392 /Sett. VIII del 15-09-03

Proposta di Deliberazione per la Giunta Municipale

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELL'ANNULLAMENTO DA PARTE DEL TAR DELLA DELIBERA C.C. N° 10 DEL 18.02.1998 RELATIVA A "RIAPPROVAZIONE PROGETTO DI COSTRUZIONE DI UNA SCUOLA ELEMENTARE IN VIA COLAJANNI IN VARIANTE AL P.R.G.".

Il sottoscritto arch. Giorgio Colosi, Dirigente del Settore VIII, propone alla Giunta Municipale il seguente schema di deliberazione.

LA GIUNTA MUNICIPALE

PREMESSO:

- Che con deliberazione n° 1143 del 14.05.1987, vistata dalla C.P.C. in data 20.06.87 n° 8616, il Consiglio Comunale affidò, agli ingg. Giovanbattista Palma e Giovanni Licitra e all'arch. Ennio Causarano, l'incarico per la redazione del progetto dell'opera indicata in oggetto;
- che con deliberazione n° 1533 del 26.08.87, vistata dalla C.P.C. in data 03.10.87 n° 14093/4, la G.M. approvò il progetto in parola per l'importo complessivo di L. 3.300.000.000, da finanziare con apposito mutuo della Cassa DD.PP., ed il Piano Particellare d'Esproprio;
- che in data 13.11.1987 la Cassa DD.PP. comunicò la propria adesione di massima al finanziamento dell'opera in oggetto;
- che con deliberazione n° 21 del 22.02.88, il Consiglio Comunale scelse il sistema di gara mediante licitazione privata e con ulteriore delibera n° 388 del 06.12.88, aderendo ad una richiesta della C.P.C., ne integrò i contenuti, fissando il coefficiente aggiuntivo da aggiungere alla media delle offerte per la determinazione delle offerte anomale (previsto dalla Legge Finanziaria n° 67 del 11.03.88) ed approvando il relativo Bando di Gara modificato;
- che con successiva deliberazione n° 320 del 03.08.89, il Consiglio Comunale, stante la decadenza dei vincoli del P.R.G., aderendo alla procedura suggerita dal

Consiglio di Stato n° 10 del 30.04.84, riapprovò il suddetto progetto in variante al P.R.G.;

- che con D.A. n° 417 del 28.03.1991 l'Assessore Regionale del territorio ed ambiente approvò la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Ragusa, relativa alle opere indicate;
- che con deliberazione n° 2401 del 08.11.1991 la G.M. riapprovò il progetto di costruzione dell'Edificio Scolastico Elementare di via N. Colajanni, ai soli fini della Dichiarazione di Pubblica Utilità;
- che in data 04.12.1991 fu espletata la gara di appalto e fu dichiarata aggiudicataria l'impresa Cassarino Carmelo;
- che con ordinanza n° 72818 del 13.12.91 il Sindaco del comune di Ragusa dispose l'occupazione d'urgenza e temporanea di tutte le aree occorrenti alla realizzazione della scuola;
- che avverso tale disposizione, alcuni proprietari delle aree presentarono ricorso al T.A.R. della Sicilia, sezione staccata di Catania, per l'annullamento degli atti relativi alla realizzazione dell'opera, chiedendo la sospensione dell'ordinanza sindacale;
- che in data 05.03.1992 con nota n° 1075, la Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Siracusa chiese a questa Amm/he, in relazione alla segnalazione, avuta da associazioni ambientaliste, dell'esistenza sul sito dove dovrebbe realizzarsi la scuola di una antica "masseria" del '700, di "ripensare sull'opportunità di realizzare il suddetto intervento e di ricercare, per la struttura scolastica, un'altra area più idonea per l'opera in oggetto o quantomeno valutare la possibilità di far coesistere la masseria e la scuola";
- che in data 11.06.92 il T.A.R., con ordinanza n° 351, negò la sospensiva richiesta ed i proprietari successivamente hanno proposto l'appello al C.G.A.;
- che con successiva ordinanza n° 45402 del 23.09.92 il Sindaco del comune di Ragusa dispose l'occupazione d'urgenza e temporanea delle aree che non erano state occupate per l'opposizione dei proprietari.
- che con nota n° 1182 del 11.11.92, dopo aver effettuato un sopralluogo, la Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Siracusa, pur riconoscendo che l'edificio non presenta i requisiti previsti dall'art. 2 della Legge di tutela n° 1089 dell'01.06.39, invitò questa Amm/he "a voler recedere dall'intento di demolizione della preesistenza";
- che i proprietari del terreno avanzarono domanda al T.A.R. di sospensione della disposizione sindacale di occupazione del suolo, al fine di salvaguardare la "masseria";
- che con ordinanza n° 781 del 29.12.92, il T.A.R. accolse la domanda di sospensione dell'ordinanza relativamente alla particella occupata dalla "masseria settecentesca";

- che in data 18.03.93, l'impresa appaltatrice trasmise un'atto dichiaratorio con il quale dichiarò di intendere recedere dalla stipula del contratto, considerato che dalla data di aggiudicazione erano già trascorsi 15 mesi;
- che non essendo riusciti a raggiungere un accordo per l'esecuzione dei lavori con l'impresa appaltatrice, dietro corresponsione alla stessa di un equo-compenso, si è proceduto allo svincolo dall'aggiudicazione con deliberazione G.M. n° 943 del 22.11.94, riscontrata legittima dal CO.RE.CO. nella seduta del 17.12.94, n° 11966;
- che con deliberazione G.M. n° 1168 del 17.09.96, vistata dal CO.RE.CO. in data 17.11.96, n° 6533/7616, è stato conferito ai progettisti l'incarico della redazione di una perizia di variante del progetto di che trattasi, prevedente la salvaguardia della Masseria settecentesca, adeguata alla L.R. 10/93 e con i prezzi aggiornati;
- che in data 25.11.96, i professionisti incaricati hanno trasmesso il progetto adeguato alla L.R. 10/93 e modificato, dell'importo aggiornato di L. 4.500.000.000;
- che con delibera C.C. n° 10 del 18.02.98 è stato riapprovato il progetto in variante al P.R.G., ai sensi dell'art. 8 della L.R. 130/1982, integrando il mutuo di L. 3.300.000.000 con un finanziamento di L. 1.200.000.000 a carico del bilancio comunale;
- che in data 27.01.99, in adempimento all'ordinanza del T.A.R. Catania n° 2417, notificata in data 04.12.98, è stata rilasciata una concessione edilizia per la realizzazione di una villetta privata su parte dell'area sulla quale doveva essere realizzata la scuola elementare;
- che con D.A. n° 287/DRU del 22.07.99, l'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente ha approvato la localizzazione dell'area sulla quale realizzare una scuola elementare in via N. Colajanni in variante al P.R.G.;
- che con sentenze n° 473/2001, 474/2001, 475/2001 e 478/2001 il T.A.R. della Sicilia, sezione staccata di Catania, ha annullato la delibera C.C. n° 10 del 18.02.98 ed il D.A. n° 287/DRU del 22.07.99, per mancanza di motivazione nella reimposizione sull'area del vincolo urbanistico di destinazione ad edilizia scolastica;

CONSIDERATO:

- che nel periodo 1993-2003 la provincia regionale di Ragusa ha restituito al Comune, in tre fasi, l'edificio scolastico di via Diodoro Siculo, ex Istituto per chimici, ubicato nello stesso quartiere dove doveva essere realizzata la scuola elementare di via N. Colajanni, soddisfacendo così il fabbisogno di edilizia scolastica della zona;
- che nel 2002 questo Comune ha avviato la costruzione di una scuola elementare in c.da Pianetti, in una zona in forte espansione abitativa;

RITENUTO, per quanto sopra, che non più necessario procedere alla realizzazione della scuola elementare di che trattasi;

VISTA la proposta di pari oggetto n. 1394 Sett. VIII del 15-09-2003 1

RITENUTO di dovere provvedere in merito;

VISTO l'art.15 della L.R. n.44/91 e successive modifiche;

ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) **Prendere atto** che con sentenze n° 473/2001, 474/2001, 475/2001 e 478/2001 il T.A.R. della Sicilia, sezione staccata di Catania, ha annullato la delibera C.C. n° 10 del 18.02.98 *"Riapprovazione progetto di costruzione di una scuola elementare in via Colajanni in variante al P.R.G."* ed il D.A. n° 287/DRU del 22.07.99 di approvazione della variante urbanistica;
- 2) **Stabilire**, per le mutate esigenze di edilizia scolastica e per i problemi sorti per la scelta dell'area, di non realizzare più la scuola elementare di via N. Colajanni;

AI sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n.48 e art. 12 L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Ragusa II,

Il Dirigente

Si da atto che la retroscritta proposta non comporta, né direttamente né indirettamente, oneri finanziari, né presenta alcuno degli aspetti contabili, finanziari e fiscali previsti dalle vigenti norme, per cui il parere della regolarità contabile non è necessario in quanto si risolverebbe in atto inutile.

Ragusa II,

Il Dirigente

AI sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n.48 e art. 12 L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

L'importo della spesa di €.
Va imputata al cap.

Si esprime parere favorevole in ordine legittimità.

Ragusa II,

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Ragusa II,

Il Segretario Generale

Motivazione dell'eventuale parere contrario:



15.09.03

[Handwritten signature]



Da dichiarare di immediata esecuzione

Allegati – Parte integrante:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)

Ragusa II,

Il Responsabile del Procedimento

[Handwritten signature]

Il Capo Settore

[Handwritten signature]

Visto: L'Assessore al ramo

[Handwritten signature]